



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento Generale delle entrate tributarie

Approvato con deliberazione conciliare n. 51 del 13.12.2013

AREA GESTIONE RISORSE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate tributarie del Comune.

2. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

CAPO II

GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 3

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione o l'assegnazione delle risorse finanziarie.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di

riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità.

Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 4

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 5

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 3 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 6

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 7

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 8

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 9

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 3, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

- a) vi sia una doppia imposizione;
- b) vi sia un errore di persona;
- c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente,
- importo delle spese inerenti il contenzioso,
- valore della lite.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

.

Art. 12

Rateazioni attività di accertamento imposte e tasse comunali

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano il pagamento del risultato di un'attività di accertamento di un tributo o di una tassa comunale entro le scadenze previste, il soggetto di cui all'art. 3 può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito nelle seguenti modalità:

- Debito fino a Euro 10.000,00, concessione di massimo 20 rate mensili
- Debito fino a Euro 20.000,00, concessione di massimo 30 rate mensili
- Debito fino a Euro 40.000,00, concessione di massimo 40 rate mensili
- Debito fino a Euro 60.000,00, concessione di massimo 50 rate mensili
- Debito oltre Euro 60.000,00 concessione di massimo 60 rate mensili

2. Per ottenere la rateizzazione sarà necessario presentare una garanzia fideiussoria per importi di debito pari o superiori a Euro 25.000,00.

3. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 2, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro 30 gg. dall'inadempimento.

Art. 13

Rateazioni imposte e tasse comunali ordinarie

1. Qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento dell'obbligazione tributaria ordinaria di un importo superiore ad € 2.000,00 entro le scadenze previste, previo atto formale, si può consentire la rateizzazione del debito in un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.

2. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro 30 gg. dall'inadempimento.

Art. 14

Versamenti e rimborsi

1. Il versamento minimo di un tributo è fissato in Euro 12,00.

2. Gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, ma esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 45 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.

4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 16***Contenzioso tributario***

1. Spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello statuto comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 17***Rapporti con gli altri uffici***

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 3 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5.

CAPO III**RAPPORTI CON I CITTADINI****Art. 18*****Informazione dei contribuenti***

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 19***Contenuto dei regolamenti***

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 20

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 21

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 .
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.